

**Alla cortese attenzione
dell'Ill.mo Ministro Plenipotenziario
Nobile Prof. Avv. Roberto Saccarello
Cavaliere Jure Sanguinis con Placca d'Oro
Delegato per la Tuscia e la Sabina del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio**

PARERE LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO CANONICO

Questio: *“Se il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio per la Sua particolare genesi ed evoluzione storica possa essere ricompreso nel novero delle associazioni pubbliche di fedeli secondo l'ordinamento canonico”.*

In iure.

Il can. 301 § 3 C.I.C. stabilisce in modo tassativo il principio per il quale tutte le associazioni erette dall'autorità ecclesiastica competente sono associazioni pubbliche¹, dunque non può esistere un'associazione pubblica fintanto che non sia eretta come tale con atto dell'autorità ecclesiastica.

Orbene, è il caso di evidenziare come nel Codice del 1983 il termine “erezione” sia inteso nell'accezione più prettamente sostanziale di “atto costitutivo” dell'ente², mentre fino alla codificazione del 1917 compresa veniva considerato quale atto di erezione canonica qualsiasi atto proveniente dall'autorità ecclesiastica e finalizzato ad attribuire la personalità giuridica ad un ente (anche solo esistente di fatto)³; infatti non è la natura dei fini né l'attività svolta dall'ente l'elemento che connota sotto il profilo tecnico-formale le associazioni pubbliche, bensì l'erezione canonica.

L'atto di erezione canonica, soprattutto prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice di Diritto Canonico, poteva avere la struttura di un atto complesso, la cui formazione progressiva era scandita in più momenti temporalmente distinti; addirittura, l'atto di erezione può avere un'origine mediata in un atto dell'iniziativa privata, sia perché i fedeli (di qualsiasi rango e dignità sociale), esercitando il diritto di petizione, possono sollecitare la creazione di una associazione pubblica, sia perché un'associazione privata solleciti l'autorità per la sua conversione in pubblica⁴.

¹ Can. 301 § 3: *“Christifidelium consociationes quae a competenti auctoritate ecclesiastica eriguntur, consociationes publicae vocantur”.*

² Cfr. can. 301 §§ 1-3.

³ Cfr. G. LO CASTRO, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico*, Milano 1974, p. 210 ss.

⁴ Cfr. L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazione di fedeli*, Milano 1991, p. 144.

Nell'ipotesi che siano i fedeli a rivolgersi all'Autorità Ecclesiastica per chiedere l'erezione di una associazione pubblica, o la trasformazione di una associazione preesistente in pubblica, il giudizio favorevole rilasciato dall'Autorità Ecclesiastica acquista una speciale rilevanza: sarà pertanto necessario valutare attentamente quale sia la finalità che si vuole raggiungere *nomine Ecclesiae*.

Il can. 301 C.I.C. prevede due gruppi di finalità per le associazioni create (o trasformate) dall'Autorità Ecclesiastica: da un lato quelle che per loro natura sono riservate all'Autorità, centrale o locale, ecclesiastica, come trasmettere la dottrina cristiana e promuovere il culto pubblico; dall'altra, per esclusione, tutte le altre finalità che non rientrino nel gruppo precedente.

Tali finalità non riservate devono rispondere a tre criteri:

- a) che siano tese, in modo diretto od indiretto, ad un bene spirituale;
- b) che l'iniziativa privata non provveda già sufficientemente al perseguimento di detto bene;
- c) che l'Autorità ecclesiastica giudichi conveniente erigere l'associazione⁵.

La normativa canonica stabilisce quindi un "principio di supplenza", imponendo quale elemento di valutazione nel giudizio sull'opportunità, circa la creazione di una associazione pubblica con finalità non riservate *ex natura sua* alla Chiesa, che il bene perseguito dall'erigendo ente rivesta in concreto un interesse suscettibile di tutela per la comunità ecclesiastica; dunque l'Autorità ecclesiastica avrà cura di creare solo quelle associazioni che possano realmente rispondere alle esigenze del popolo di Dio, avendo riguardo che, per quanto possibile, siano i fedeli ad assumersene la responsabilità proprio in rispetto del criterio della "supplenza"⁶.

Così, dal combinato disposto dei paragrafi 1 e 2 del can. 301 C.I.C., emerge chiaramente come l'Autorità ecclesiastica sia libera di creare (o trasformare in) associazioni pubbliche, affinché queste perseguano ogni tipo di finalità associativa concorde con la natura della Chiesa, sempre e quando (nell'ambito delle finalità non riservate) agisca realizzando una funzione di supplenza.

A mente del can. 313 C.I.C., il decreto di erezione di una associazione pubblica deve contenere anche la sua precipua "*missio canonica*"⁷. Il concetto di *missio* e la sua previsione quale elemento costitutivo delle associazioni di diritto pubblico costituisce una novità del *Codex Iuris Canonici* del

⁵ Can. 301, § 2: "*Auctoritas ecclesiastica competens, si id expedire iudicaverit, christifidelium consociationes quoque erigere potest ad alios fines spirituales directe vel indirecte prosequendos, quorum consecutioni per privatorum incepta non satis provisum sit*".

⁶ Cfr. J. L. GUTIÉRREZ, *Sub. can. 301*, in *Código de Derecho Canónico*, edizione commentata a cura dell'Istituto Martín de Azpilcueta, Pamplona 1987, p. 232.

⁷ Can. 313: "*Consociatio publica itemque consociationum publicarum confoederatio, ipso decreto quo ab auctoritate ecclesiastica ad normam can. 312 competenti erigitur, persona iuridica constituitur et missionem recipit, quatenus requiritur, ad fines quos ipsa sibi nomine Ecclesiae persequendos proponit*".

1983, che ha interpretato e dato attuazione al n. 24 del Decreto Conciliare *Apostolicam actuositatem*⁸, creando non pochi problemi ai redattori del testo codiciale⁹.

In forma estremamente sintetica, si può affermare che la *missio* di cui parla il *Codex* faccia riferimento all'atto col quale l'Autorità ecclesiastica affida l'onere di perseguire alcune finalità riservate all'Autorità stessa, ad una Associazione pubblica di fedeli, nella quale dunque finiscono per confluire due "anime", quella associativa e quella istituzionale.

il Concilio Vaticano II ha sottolineato come nella associazioni di fedeli, tanto private quanto pubbliche, sorte in seno alla Chiesa sussistano vari tipi di rapporto con la gerarchia, in stretta dipendenza dalla specificità delle diverse forme di apostolato in concreto svolte da ogni associazione¹⁰. Inoltre nella Nota Pastorale della C.E.I. "*Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti e associazioni dei fedeli nella Chiesa*", pubblicata a Roma il 22 maggio 1982, al n°. 23, quando si affronta la differenza tra associazioni di fedeli private e pubbliche, si legge espressamente che "*Questa differenza nel modo e nell'intensità del riconoscimento può esprimersi secondo diversi indici; ma il principale resta normalmente quello del titolo e della funzione che vengono attribuiti alla presenza e all'opera del sacerdote mandato dal vescovo all'associazione*"¹¹.

Una breve nota va posta per quanto attiene ad un tipo particolare di associazione, comunemente definita "Terzi ordini", ed espressamente prevista dal can. 303 C.I.C.¹²; tali forme associative, a prescindere dalla denominazione che assumono, sono individuate dalla presenza di alcuni elementi tipici:

- 1) dipendono da un istituto religioso¹³;
- 2) seguono la spiritualità dell'istituto religioso cui sono collegate;
- 3) si propongono di raggiungere fini di apostolato e di perfezione cristiana;
- 4) i loro membri vivono nel mondo.

Gli organi della Amministrazione centrale della Chiesa cui tali tipi di associazioni dipendono sono: il Pontificio Consiglio dei Laici (che ha giurisdizione su tutte le associazioni di fedeli) e la

⁸ Decr. *Apostolicam actuositatem*, n. 24 "*Denique Hierarchia laicis munia quaedam committit, quae proprius cum officiis pastorum coniuncta sunt, ut in propositione doctrinae christianae, in quibusdam actibus liturgicis, in cura animarum. Vi huius missionis laici quoad muneris exercitium plenae subduntur superiori ecclesisticae moderazioni*".

⁹ Si vedano i problemi emersi in fase di elaborazione del canone come emerge nello schema esposto per il can. 19 in *Communicationes*, 18 (1986), p. 231.

¹⁰ Decr. *Apostolicam actuositatem*, n. 24, § 2.

¹¹ *Enchiridion CEI. Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana. Decreti, Dichiarazioni, Documenti, Pastoralis per la Chiesa italiana*, 3 voll., Bologna 1985 – 1986, p. 327

¹² Can. 303: "*Consociatione, quarum sodales, in saeculo spiritum alicuius instituti religiosi participantes, sub altiore eiusdem instituti moderamine, vitam apostolicam ducunt et ad perfectionem christianam contendunt, tertii ordines dicuntur aliove congruenti nomine vocantur*".

¹³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio Apostolica Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, in AAS, 80 (1988), artt. 111 e 134.

Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e per le Società di vita apostolica (in virtù del particolare rapporto che queste associazioni hanno con la spiritualità e le istituzioni di un dato istituto religioso).

Un'ultima veloce notazione va fatta sul can. 605 C.I.C.¹⁴, questo prevede la possibilità per la sola sede Apostolica di approvare “nuove forme di vita consacrata”, atipiche e distinte dagli istituti di vita consacrata, dagli istituti religiosi, dalle società di vita apostolica, dagli anacoreti e dai vergini consacrati; inoltre a mente del can. 593 C.I.C. gli istituti di diritto pontificio sono soggetti in modo immediato ed esclusivo alla potestà della Sede Apostolica.

Tutti gli enti riconducibili a forme di vita consacrata sono soggetti di diritto pubblico nell'ordinamento canonico.

In facta.

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, la cui fondazione si fa risalire all'Imperatore Costantino, ricevette una stabile veste giuridica nel 1190 d.C. ad opera dell'Imperatore Romano d'Oriente Isacco II Angelo Flavio Comneno che lo eresse quale Ordine cavalleresco, riservandosene il Gran Magistero (cioè quello che nell'attuale C.I.C. è l'ufficio di Moderatore Supremo)¹⁵.

Le prime regola del Sacro Militare Ordine Costantiniano di cui siamo a conoscenza (e che in parte sono ancora in vigore) furono quelle dettate dal Vescovo San Basilio, approvate dal Papa San Leone Magno nel 456 (le regole, predisposte per i monaci, erano due: una di 55 canoni ed una di 313).

In una lettera inviata dal Romano Pontefice San Leone Magno all'Imperatore Marciano¹⁶ (di cui una copia è custodita tutt'oggi nell'Archivio Storico di Napoli) si legge: “*Leo Episcopus Martiano Augusto. Non possum satis admirari vestram pietatem et amorem erga catholicae fidei professores, gloriosissime Imperator, summa itaque laetitia accepi vestras et strenui Principis Alexi Angeli litteras, quibus expocitis, ut auctoritatem Apostolicam adiungam regulae Basilii sanctissimae Vitae Episcopi Caesareae, quam praescripsit militibus fratribus Constantinianis, qui Crux rubrae stigmatum firmantur a vobis, et ab ipso Principe Alessio ipsosorum fratrum supremo moderatore*”¹⁷.

¹⁴ Can. 605: “*Novas formas vitae consecratae approbare uni Sedi Apostolicae reservatur. Episcopi diocesani autem nova vitae consecratae dona a Spiritu Sancto Ecclesiae concredita discernere satagant iidemque adiuvent promotores ut proposita meliore quo fieri potest modo expriment aptisque statutis protegant, adibitis praesertim generalibus normis in hac parte contentis*”.

¹⁵ Cfr. R. SACCARELLO, *Gli Ordini cavallereschi della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie*, Viterbo 2006, pp. 29 – 30.

¹⁶ Cfr. E. GALLO, *Il Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio*, Roma 2002, p. 16.

¹⁷ Traduzione: “*Leone Vescovo a Marciano Imperatore. Non Ammiro mai abbastanza la vostra devozione e il vostro amore verso coloro che professano la fede cattolica, o gloriosissimo Imperatore. Perciò è con immensa letizia che ho ricevuto la lettera vostra e del valoroso Principe Alessio Angelo, con la quale chiedete che io apponga l'autorità*

Da quanto sopra possiamo già trarre degli interessanti spunti di riflessione:

- 1) Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di san Giorgio è una associazione particolare, che nasce per un atto di imperio dell’Autorità civile, la quale riunisce un gruppo di “*milites*”, che tra loro sono però “*frates*”, cioè riuniti come fratelli, *inter pares*, sotto l’autorità dell’imperatore;
- 2) l’ Autorità Civile chiede, ed ottiene, che questa associazione di “guerrieri - fratelli” sia inserita nel tessuto della Chiesa, così viene imposta loro dall’Autorità Ecclesiastica Locale competente (il vescovo di Cesare Basilio) una regola propria tratta, ed all’uopo modificata, da quella dell’ordine monastico detto appunto Basiliano (si noti qui una certa assonanza con i Terzi ordini);
- 3) il Pontefice con un proprio atto di risposta (che sembrerebbe avere natura di *rescriptum*¹⁸ secondo quanto previsto dal can. 59 C.I.C.), rispondendo alla petizione di due eminenti fedeli (l’Imperatore Marciano ed il Principe Alessio Angelo Comneno) ha posto sotto l’ Autorità Apostolica il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio;
- 4) col medesimo atto il Pontefice confermava implicitamente il Principe Alessio Angelo Comneno nell’Ufficio di Supremo Moderatore, tale ufficio ecclesiastico è previsto nel can. 625 C.I.C. quale organo apicale di governo per gli istituti di vita consacrata (motivo per cui il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio non è un Terzo ordine, avendo un Superiore Maggiore proprio, distinto dal Superiore Maggiore dei Monaci Basiliani);
- 5) una nota caratteristica fu la successione ereditaria nell’Ufficio di Supremo Moderatore.

Il Romano Pontefice Innocenzo XII con la *Bolla Sincerae Fidei*¹⁹ del 24 ottobre 1699, nell’autorizzare il passaggio dell’Ufficio di Supremo Moderatore al Capo della Casata Farnesiana (già beneficiario in tal senso di un decreto dell’Autorità Civile competente, per atto dell’Imperatore Leopoldo I in data 5 agosto 1699) così si esprimeva: “[...] *supplicationibus tam tuo quam riusdem Ioannis Andrea Principis et Magni Magistri nomine nobis super hoc humiliter porresti inclinati, eisque benigne annuentes, ac etiam motu proprio, et ex certa scientia et matura deliberazione nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine, resignationem dicti officii seu muneris Magni Magistri seu perpetui administratoris militiae Auratae Costantinianae tibi ac tuis post te natis [...] a memorato Ioanne Andrea Principe ac Magno Magistro factam [...] perpetuo confirmamus et*

apostolica alla Regola del Vescovo Basilio di Cesarea di santissima vita, Regola che egli prescrisse ai fedeli sodali costantiniani, i quali portano lo stemma di una croce rossa, come segno di conferma da parte vostra e dello stesso Principe Alessio, supremo moderatore di questi fratelli”.

¹⁸ Can. 59: “§1. *Rescriptum intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate executiva in scriptis elicitus, quo suapte natura, ad petitionem alicuius, conceditur privilegium, dispensatio aliave gratia. §2. Quae de rescriptis statuuntur praescripta, etiam de licentiae concessione necnon de concessionibus gratiarum vivae vocis oraculo valent, nisi aliud constet”.*

¹⁹ Cfr. E. GALLO, *Il Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio*, Roma 2002, pp. 21 e 83-88.

approbamus”²⁰. Si noti come a seguito dell’atto dell’Autorità civile, che, nell’ottica di quanto sopra esposto nella parte *in iure*, potremmo definire rispetto al Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio come un atto che interviene sull’“anima” associativa, sul momento aggregativo dell’associazione di fedeli, dotato di una pregnanza istituzionale solo nell’ordinamento civile, ma non anche in quello canonico, si vada ad innestare l’azione dell’Autorità ecclesiastica.

L’atto amministrativo *Motu Proprio* emanato dal Romano pontefice si innerva su quello civile, dando concreta espressione all’“anima” istituzionale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio all’interno dell’ordinamento canonico, una prerogativa che la Suprema Autorità della Chiesa espressamente riserva a sé.

Solo la Santa Sede può approvare “nuove forme di vita consacrata” e tali istituti, in quanto di diritto pontificio, sono soggetti in modo immediato ed esclusivo alla potestà della Sede Apostolica, che è l’unica che può confermare ed approvare la concessione dell’Ufficio di Supremo Moderatore.

Inoltre la *Bolla Sincerae Fidei* espressamente definisce l’“*officium*” o “*munus Magni Magistri*” del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio come un incarico di “*perpetui administratoris*”, chiarendo come i beni dell’Ordine siano nettamente distinti da quelli personali del gran Maestro, che si limita ad amministrarli; orbene, se l’incarico ad amministrare di detti beni è un “*munus*”, cioè un potere concesso per l’esercizio di un servizio in favore del Popolo di Dio, ed a concederlo è l’Autorità Apicale della Chiesa Universale, sembrerebbe logico desumere che i beni su cui detto ufficio esercita il mandato ad amministrare siano della Chiesa Universale stessa.

Votum.

Tirando le fila delle argomentazioni fin qui esposte possiamo tratteggiare il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, nell’ottica dell’ordinamento canonico, con le connotazioni giuridiche che seguono.

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio nasce come associazione privata di fedeli, per volontà dell’Autorità civile, che, incarnata nell’Imperatore circondato dai suoi fedeli cavalieri, si propone di unire i valori cavallereschi con la perfezione della vita cristiana ed, all’uopo, assume la regola Basiliana (elaborata da un’Autorità ecclesiastica locale), facendo propria la spiritualità dei

²⁰ Traduzione: “*inclinando il nostro udito e dando benignamente assenso alle suppliche che a proposito di tale questione ci sono state umilmente porte sia a tuo nome che di Giovanni Andrea, Principe e Gran Maestro, Noi, con motu proprio, con certa scienza e matura deliberazione, in virtù della pienezza del nostro potere apostolico, in perpetuo confermiamo ed approviamo la concessione di detto ufficio ovvero la carica di Gran Maestro e perenne amministratore della Milizia Aurata costantiniana, cessione fatta dal menzionato Giovanni Andrea, Principe e Gran Maestro, a te e ai tuoi discendenti*”.

Monaci Basiliani ma senza diventare un Terzo ordine (mantenendo infatti fino ad oggi la propria indipendenza dal'Ordine Basiliano).

A seguito della petizione dell'Imperatore Marciano e del Principe Alessio Angelo Comneno il Romano Pontefice San Leone Magno converte tramite proprio *rescrittum* il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio in un'associazione pubblica di fedeli, cui viene confermata la particolare condizione di “*milites*” e “*frates*”, posti sotto la regola e secondo il carisma di “*Basilii sanctissimae Vitae Episcopi*”, quasi che quella dei cavalieri Costantiniani fosse una “nuova forma di vita consacrata”, atipica e distinta da quella dei comuni istituti di vita consacrata, voluta ed approvata dalla sede Apostolica.

Infine, con la *Bolla Sincerae Fidei*, il Romano Pontefice Innocenzo XII stabilisce una volta per tutte la giurisdizione esclusiva della Santa Sede sull'attribuzione dell'Ufficio di Supremo Moderatore del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio; inoltre pone le basi per considerare i beni dell'Ordine come beni della Chiesa, all'Ordine stesso affidati per essere amministrati per il perseguimento dei fini associativi, i quali sono stati valutati dall'Autorità ecclesiastica meritevoli di tutela, così come è stabilito nell'ordinamento canonico per tutte le associazioni pubbliche di fedeli.

Rebus sic stantibus, gli scriventi si sentono autorizzati a ritenere che **verosimilmente il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio sia da ascrivere nelle associazioni pubbliche di fedeli**, cui l'Autorità ecclesiastica affida l'onere di perseguire alcune finalità ritenute necessarie per il bene del Popolo di Dio in cammino, anche se naturalmente per avere la certezza sulla corretta ricostruzione della natura giuridica di questa veneranda e gloriosa istituzione cavalleresca, probabilmente, sarebbe opportuno chiedere il parere dei competenti Dicasteri della Curia Romana.

Nella speranza di aver bene operato nel rispondere al quesito posto, gli scriventi porgono i propri più vivi ossequi.

Vostri in Cristo

*Cavaliere di merito del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio
Adv. Romanae Rotae Arnaudo Bonanni*

*Cavaliere di merito del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio
Avv. Luca Riccomi*